

## REGOLAMENTO del CNCP

### Associazione CNCP: Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti

#### ART. 1) PREMESSA

L'Associazione CNCP rappresenta i suoi associati in tutte le istanze nazionali ed internazionali e garantisce e informa l'utenza ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4. I soci aderenti al CNCP non possono assumere cariche rappresentative in altre Organizzazioni Nazionali aventi la stessa finalità. Inoltre tutti i soci aderenti al CNCP, in ambiti dove è richiesta la rappresentanza in quanto organizzazione nazionale, delegano la stessa esclusivamente al CNCP.

#### ART. 2) QUALIFICHE E LIVELLI PROFESSIONALI

I livelli di competenza professionale, previsti dal CNCP, per la qualifica di Counsellor sono quattro e sono autonomi l'uno dall'altro: Counsellor di base (*Professionista con abilità di counselling*), Counsellor Professionista, Counsellor Professionista Avanzato, Counsellor Formatore-Supervisore.

In questo articolo sono riportati i requisiti minimi per il conseguimento delle differenti qualifiche e passaggi di livello, che saranno riportate nelle attestazioni rilasciate dall'Associazione.

- **Qualifica di Counsellor di base** (*Professionista con abilità di counselling*):

Per ottenere dal CNCP la qualifica di counsellor di base il socio deve possedere e documentare:

- Almeno 25 anni d'età e titolo di studio corrispondente al Diploma di scuola secondaria di secondo grado o almeno 23 anni d'età se in possesso di laurea triennale.
- Essere una figura professionale già operante in una relazione di aiuto o assistenza, nel campo educativo, sociale, assistenziale, sanitario, legale o aziendale, anche se in contesti di volontariato
- Attività formative riconosciute comprensive di un monte ore di almeno 450 da espletare in non meno di due anni e comprensive di tirocinio alla fine del percorso.
- Il superamento di una prova d'esame finale.
- Il "Counsellor di base" (*professionista con abilità di counselling*) può svolgere esclusivamente attività di counselling nell'ambito professionale di propria competenza.

- **Qualifica di Counsellor Professionista:**

Per ottenere dal CNCP la qualifica di Counsellor Professionista il socio deve possedere la qualifica di counsellor di base e inoltre deve possedere e documentare:

**a) titolo accademico di laurea triennale ed età non inferiore a 24 anni ovvero comprovata attività lavorativa e/o di volontariato per almeno 60 mesi effettivi, anche non continuativi, nei seguenti ambiti: educativo, giuridico, organizzativo, parasanitario, sanitario, scolastico e sociale ed età non inferiore a 26 anni;**

b) Attività formative riconosciute e attestate per un totale minimo di 500 ore da svolgersi in almeno un anno formativo e suddivise in studi teorici, attività seminari, tirocini, pratica supervisionata, sviluppo personale e altre attività che favoriscono l'acquisizione delle competenze professionali.

c) Le attività formative di cui al punto b) devono fare riferimento ad un modello di Counselling riconosciuto dalla pratica scientifica nazionale o internazionale;

d) Il superamento di una prova d'esame finale.

- **Qualifica di Counsellor Professionista Avanzato:**

Per ottenere dal CNCP la qualifica di Counsellor Professionista Avanzato il socio deve possedere e documentare:

a) Qualifica di Counsellor Professionista di cui al punto II);

b) Ulteriori attività formative, professionali e attività supervisionata per un totale di almeno 850 ore attestate da una scuola riconosciute dal CNCP, realizzata nell'arco di almeno due anni

### **III. Qualifica di Formatore-Supervisore in Counselling:**

Per ottenere dal CNCP la qualifica di Formatore-Supervisore in Counselling, il socio deve possedere e documentare:

a) La qualifica di Counsellor Professionista Avanzato;

b) Attestato di attività formativa specifica nel campo del counselling almeno biennale rilasciato da una scuola riconosciuta dal CNCP;

c) Attestato di partecipazione alle giornate di Expert Meeting programmate dall'associazione, tenute nel periodo considerato di formazione; in alternativa aver partecipato ad almeno 2 giornate formative organizzate da sedi regionali e ad almeno 1 giornata formativa organizzata a livello nazionale dal CNCP.

### **ART.3) DEFINIZIONI, RESPONSABILITA', OBBLIGHI DEL COUNSELLOR**

I) Il Counselling è una professione disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

II) Il Counselling è una "relazione d'aiuto", che interviene tra un Counsellor e un Cliente o Clienti.

III) Un ciclo di Counselling si struttura in un numero limitato di incontri (max. 10); tra un ciclo di Counselling e quello (eventualmente) successivo va previsto un intervallo di tempo di almeno 90 giorni;

si lascia però alla responsabilità dei singoli Counsellor la facoltà di superare questi vincoli se lo specifico contesto sociale e istituzionale, o il proprio quadro teorico di riferimento, lo rendesse necessario.

- IV) Il professionista è tenuto a far sottoscrivere al Cliente il consenso informato sulla tipologia del servizio erogato e sulla privacy, basato su un modello standard fornito dall'Associazione CNCP.
- V) La relazione di Counselling ha il suo fondamento nel rispetto reciproco definito da precisi confini professionali. Il Counsellor, consapevole delle differenze personali e culturali, riconosce la libertà del Cliente di esprimere se stesso, i suoi bisogni e le sue credenze, riconosce il suo diritto di autodeterminarsi e di stabilire gli obiettivi per il proprio sviluppo e benessere.
- VI) E' obbligo del Counsellor operare nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e per le quali ha avuto una formazione adeguata e attestata.
- VII) E' obbligo del Counsellor farsi carico della propria formazione permanente e aggiornamento professionale per un totale di almeno 60 crediti formativi ogni triennio (20 crediti all'anno) secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- VIII) E' obbligo del Counsellor rispettare le norme etiche stabilite dal Codice di Etica e Deontologia professionale.
- IX) E' obbligo del Counsellor inserire nelle comunicazioni con i Clienti la dizione: professione disciplinata ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n .4

#### **ART. 4) CONTRATTO DI PRESTAZIONE**

Il Contratto di prestazione tra Counsellor e Cliente è regolato dal consenso informato predisposto dal CNCP (vedi All. 1) e dalle seguenti indicazioni:

Il Counsellor definisce tramite l'analisi della domanda l'intervento d'elezione più adatto al Cliente.

La prestazione professionale è regolata da un esplicito e reciproco accordo e termina con la conclusione della prestazione professionale.

Counsellor e Cliente hanno reciproci diritti e doveri che attengono sia alla relazione professionale in generale sia allo specifico ambito cui la prestazione si riferisce. L'attività del counsellor si svolge in base al Codice di Etica e Deontologia professionale del CNCP (vedi All.2).

Il Counsellor ha discrezionalità nel prendere in carico il Cliente.

La componente economica a carico del Cliente deve essere sempre stabilita in modo chiaro nel primo incontro professionale. L'interruzione del rapporto, per qualsivoglia motivo, dovrà essere accompagnato dalle cautele necessarie ad evitare disagi al Cliente.

Dopo il termine del contratto mantengono la loro validità le norme del Codice di Etica e Deontologia professionale, riguardanti il segreto professionale, nonché quelle tendenti ad evitare ogni strumentalizzazione della relazione a scopi diversi da quelli originari.

#### **ART. 5) QUALIFICA DI SOCIO E QUOTE**

La qualifica di socio si acquisisce al termine di un percorso formativo svolto in una delle scuole con programmi formativi riconosciuti dal CNCP (d'ora innanzi semplicemente 'scuole afferenti al CNCP') e viene perfezionata con il versamento della quota associativa e con la restituzione da parte del candidato dei seguenti documenti debitamente firmati per accettazione: Statuto, Regolamento, Codice di etica e di deontologica professionale, consenso al trattamento dei dati personali (Art. 7 Statuto).

Per conservare la qualifica di socio occorre essere in regola con il versamento delle quote sociali e con la partecipazione all'attività di formazione permanente, come previsto dall'Art.3 comma VII del presente Regolamento. Perde la qualifica di socio chi non ottempererà ai summenzionati obblighi per tre anni consecutivi, come specificato nell'Art. 9 dello Statuto.

La quota di Associazione dovuta da ciascun socio viene stabilita dal CD a norma dell'Art. 12 Statuto. Le quote associative sono definite nell'Allegato 3.

I soci con qualifica di counsellor di base (professionisti con abilità di counselling) possono esercitare l'elettorato attivo. Tutti i soci counsellor professionisti hanno diritto di voto e possono esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo.

#### **ART. 6) MODALITA' D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI COUNSELLOR**

Il CNCP tiene un Registro dei Counsellor che sono al suo interno connotati con le diverse qualifiche e livelli previsti dall'Art. 2 di questo Regolamento.

Un counsellor che ha terminato il percorso formativo nelle diverse scuole riconosciute dal CNCP viene iscritto automaticamente, dopo aver versato la quota di iscrizione all'associazione.

Le procedure di iscrizione sono descritte nell'allegato 4.

Al fine della tenuta del Registro, ogni anno entro il 30 giugno le Scuole, Istituti e Centri di Formazione riconosciuti trasmettono al CNCP l'elenco dei nuovi iscritti e dei rinnovi, corredato dalle relative quote di iscrizione. Tra il 1 luglio e il 31 dicembre dell'anno in corso i counsellor dovranno iscriversi autonomamente.

La permanenza del socio Counsellor nel Registro, con le eventuali diverse qualifiche e livelli professionali acquisiti, sarà verificata e riconosciuta dalla Commissione Accesso all'Associazione e Registro Counsellor, come da Art. 18 del presente Regolamento.

Per l'iscrizione dei Counsellor **non** provenienti da un percorso formativo riconosciuto dal CNCP la procedura prevede che le richieste di iscrizione al Registro dei Counsellor, con allegati i relativi percorsi formativi, siano presentate dal candidato socio alla Commissione Accesso all'Associazione e Registro Counsellor.

La Commissione ha il compito di valutare le richieste di avanzamento della qualifica professionale dei soci iscritti al CNCP, ma solo per coloro che provengono da scuole non più afferenti al CNCP.

#### **ART.7) CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE IN COUNSELLING E PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI SCUOLE, ISTITUTI E CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI DAL CNCP.**

Il CNCP tiene un elenco delle Scuole, Istituti e Centri di formazione e dei relativi programmi riconosciuti. L'iter di riconoscimento è il seguente:

- a) Invio domanda e documentazione alla segreteria del CNCP tramite modulistica riportata nell'allegato 5.
- b) Analisi delle caratteristiche dei programmi da parte della Commissione Accesso all'Associazione e Registro Counsellor;
- c) Approvazione da parte della Commissione Accesso all'Associazione e Registro Counsellor e/o del Consiglio Direttivo qualora la commissione ne faccia esplicita richiesta;
- d) Sottoscrizione del protocollo con il CNCP contenente i requisiti e gli obblighi che le Scuole si assumono, il consenso al trattamento dei dati personali da sottoscrivere e rinviare insieme alla quota d'iscrizione.
- e) Solo dopo il ricevimento da parte della segreteria di quanto sopra indicato l'iscrizione si considera perfezionata ed il richiedente verrà inserito nell'elenco.

#### **ART.8) SEDI REGIONALI**

L'articolazione regionale del CNCP deve essere costituita da sedi regionali o di province autonome conformi al presente Regolamento, secondo quanto approvato dall'Assemblea Generale (AG) in data 11.11.2011 e ratificato dalla stessa e dal CD il 26.03.2012.

Le sedi regionali sono tenute a conformarsi al presente Regolamento ed al regolamento delle sedi regionali riportato in allegato (vedi All. 6), e a segnalare le proprie iniziative territoriali al CNCP nazionale. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano possono essere istituite due sedi territoriali, ma vi sarà un solo Coordinatore regionale, che avrà sede in una delle due province.

#### **ART.9) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea Generale Ordinaria (AGO) è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione e si ritiene comunicata agli associati mediante affissione dell'avviso nella sede sociale ed invio mediante posta elettronica da effettuarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria è effettuata con le medesime modalità dell'AGO.

#### **ART. 10) COLLEGIO PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è previsto dall'Art.19 dello Statuto ed è composto da tre a cinque membri.

Il Collegio dei Probiviri delibera sulle trasgressioni allo Statuto, al Regolamento, al Codice di Etica e Deontologia professionale, commesse da soci e sottoposte alla sua attenzione dagli organi del CNCP, da soci o da terzi. Nel caso di accertata violazione irroga le sanzioni previste dallo Statuto: l'ammonizione scritta, la sospensione temporanea dalla qualità di socio e l'esclusione dall'Associazione. Nella sua attività osserva le norme procedurali presenti nell'allegato 7.

Poiché i Probiviri non sono soci del CNCP, la carica verrà proposta senza impegno economico, ma nel caso in cui ci fosse una questione da esaminare, il CD potrà riconoscere loro un apposito gettone.

#### **ART. 11) BILANCIO**

In conformità a quanto stabilito dall'Art. 20, comma 1, Codice Civile, entro il 30 giugno, il Tesoriere predispone il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'esercizio inizia con il giorno 1 del mese di gennaio di ogni anno e termina al giorno 31 del mese di dicembre dello stesso anno.

Valgono, per la sua redazione, i principi contabili generalmente accettati dall'Associazione italiana dei dottori commercialisti.

#### **ART. 12) RIMBORSI**

Sono previsti rimborsi spese per i componenti del CD, per i Proviviri e per i soci che svolgano attività correnti su delega del Consiglio Direttivo. Per le attività straordinarie il CD stabilisce, al momento del conferimento dell'incarico, l'ammontare massimo del rimborso.

#### **ART. 13) VOTAZIONI**

Il diritto di voto attivo può essere esercitato, anche con delega, non più di tre per socio, solo da chi è regolarmente iscritto all'Associazione (Art.7 Statuto) ed in regola con i pagamenti delle quote di tutti gli anni precedenti a partire dall'anno di iscrizione e, se già maturata, dell'anno in corso.

Le deleghe devono essere inviate, anche per posta elettronica, alla segreteria del CNCP per la verifica del diritto di voto, entro trenta giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

#### **ART. 14) CARICHE STATUTARIE**

Le modalità di candidatura per le cariche statutarie vengono deliberate dal CD e comunicate ai soci sessanta giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza di diverse indicazioni, le candidature per le cariche sociali devono essere presentate dai soci tramite invio del Curriculum Vitae entro venti giorni dalla data fissata per l'Assemblea. Le cariche statutarie hanno un limite della reiterazione pari a due mandati consecutivi.

#### **ART. 15) PUBBLICITA' DELLE DELIBERE**

Le delibere degli organi associativi si intendono conosciute da tutti gli associati una volta affisse nella sede sociale e pubblicate sul sito web istituzionale.

## **ART. 16) GESTIONE PATRIMONIALE**

Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa dell'Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti da vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione.

## **ART. 17) COMMISSIONI**

Oltre ad assolvere ai compiti specifici, ciascuna Commissione esprime pareri consultivi su richiesta del Consiglio Direttivo. Le candidature per la nomina nelle varie commissioni di cui all'Art.18 dello Statuto, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo ed inviate alla segreteria dell'Associazione via e-mail entro venti giorni dalla data dell'Assemblea che ha nominato il nuovo CD.

Il CD valuta le candidature ed effettua le nomine in base alla competenza e anzianità di iscrizione all'Associazione, tenendo conto della equa presenza nelle varie Commissioni delle diverse componenti del CNCP.

Le Commissioni possono aumentare il numero dei loro membri mediante apposita delibera del C.D., su indicazione di nominativi proposti dalle Commissioni.

Di norma i membri del consiglio direttivo non possono ricoprire il ruolo di coordinatore di commissione.

Allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo i membri delle Commissioni restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri che il nuovo Consiglio Direttivo è tenuto ad effettuare entro 90 (novanta) giorni dalla sua elezione. Nella prima riunione i membri di ciascuna Commissione eleggono al proprio interno un Coordinatore; fino a tale elezione le funzioni di Coordinatore sono svolte dal membro più anziano. Il Coordinatore convoca la Commissione, supervisiona il lavoro dei suoi componenti e tiene i verbali della stessa.

I membri delle Commissioni possono essere eletti per un massimo di due mandati. La mancata partecipazione alle iniziative della Commissione per 3 (tre) volte consecutive determina la decadenza dall'incarico; la sostituzione avverrà a norma dell'Art. 12 Statuto. Le Commissioni decidono a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

I Coordinatori delle Commissioni sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma non di voto.

## **ART. 18) COMMISSIONE ACCESSO ALL'ASSOCIAZIONE E REGISTRO COUNSELLOR**

La Commissione è composta da tre a cinque associati e ha funzioni di controllo del possesso dei requisiti degli aspiranti soci per l'iscrizione nel Registro e di parere per l'accesso all'Associazione. Ha inoltre funzioni di controllo del possesso dei requisiti delle Scuole che vogliono essere inserite nell'elenco Scuole riconosciute.

La Commissione ha anche il compito di esaminare le richieste di iscrizione dei singoli soci, quando provengano da Scuole non riconosciute dal CNCP, secondo la procedura di cui all'art.6 del presente Regolamento.

Alla Commissione spetta la verifica del possesso dei requisiti e dei programmi degli enti scuole di formazione che ne fanno richiesta, secondo i criteri minimi di seguito espressi:

- a) Gli Enti di formazione devono essere in possesso del codice fiscale;

- b) Almeno uno dei responsabili dei corsi di formazione in counselling deve essere un Counsellor Formatore-Supervisore del CNCP.
- c) Il programma di base per la formazione deve rispondere alle caratteristiche minime previste dall'Art.2 del Regolamento.

#### **ART.19) COMMISSIONE FORMAZIONE PERMANENTE**

La Commissione è composta da tre a cinque associati e ha un duplice compito:

- a) Esaminare le richieste di riconoscimento relative alla formazione in itinere dei singoli soci, stabilendo - in base all'All.8 - l'ammontare dei crediti da assegnare.
- b) Fornire suggerimenti e proposte da sottoporre al CD in merito all'organizzazione di eventi scientifici a cura del CNCP medesimo o di eventi promossi da altri Enti/Associazioni a cui il CNCP voglia aderire.
- c) Effettua, a campione, il controllo dell'osservanza dei criteri stabiliti per il riconoscimento e il possesso dei requisiti per erogare la formazione permanente;
- d) Aggiorna periodicamente i criteri e i requisiti di riconoscimento per renderli rispondenti alle esigenze di miglioramento qualitativo in materia di formazione professionale dei counsellor
- e) Favorisce la circolazione delle informazioni sulle opportunità di formazione permanente.

#### **ART.20) COMMISSIONE CONVENZIONI E PREVIDENZA PROFESSIONALE**

La commissione è composta da tre a cinque associati ed è incaricata di:

- a) Individuare forme integrative di previdenza e di assicurazione per la responsabilità civile e professionale, tramite convenzioni con compagnie assicurative;
- b) Collaborare con la commissione comunicazione esterna nella redazione alla newsletter e pianificare un servizio di informazioni di possibile interesse per i soci;
- c) Promuovere convenzioni per i soci;
- d) Consulenza ai soci per apertura e gestione attività di Counselling;
- e) Informare i soci in materia di tutela della professione e sicurezza sul lavoro.

#### **ART.21) COMMISSIONE COMUNICAZIONE ESTERNA**

La commissione è composta da tre a cinque associati ed è incaricata di promuovere l'Associazione e la professione del Counselling, con varie forme di pubblicità, nei limiti della normativa vigente e del Codice di Etica e Deontologia professionale del CNCP. A questo scopo la commissione elabora le strategie di



comunicazione istituzionale e di marketing e ne coordina la realizzazione, avvalendosi se necessario della collaborazione di professionisti o di strutture esterne allo stesso CNCP; cura e promuove l'immagine dell'Ente su indicazione degli Organi Istituzionali; anche in relazione al Portale dell' Associazione; valuta i media e gli eventi nei quali sia più opportuno intervenire per il raggiungimento degli scopi indicati; ha funzioni di pubbliche relazioni e cura la comunicazione con i partner con i quali sia più necessario e opportuno stabilire delle sinergie.

#### **ART. 22) COMMISSIONE COORDINAMENTO INTERREGIONALE**

La Commissione è composta da tre a cinque associati e ha il compito di garantire un coordinamento politico e organizzativo tra le sedi regionali e tra queste e il nazionale. Dovrà tenere traccia di tutti gli eventi che verranno realizzati sul territorio, sfruttando sinergie sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista promozionale, interfacciandosi con la Commissione Comunicazione Esterna e Commissione Convenzioni e Previdenza Professionale.

#### **ART. 23) COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico, ai sensi dell'Art.17 dello Statuto è costituito da tre a cinque membri eletti dal CD ed esterni ad esso, allo scopo di garantire la qualità sul piano scientifico delle attività dell'Associazione, in particolare elaborando studi e ricerche sui temi del Counselling. Nomina al suo interno un Coordinatore che relaziona al CD e all'Assemblea sull'attività svolta.

#### **ART.24) CONFLITTO DI INTERESSI**

Il conflitto di interessi nell'Associazione CNCP è così definito: l'affidare una responsabilità decisionale, incluso il voto in Assemblea o in organismi direttivi, ad un socio che abbia interessi personali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, imparzialità che può venire meno visti i propri interessi in causa.

Qualora un socio del CNCP si venisse a trovare in qualunque istanza decisionale del CNCP nella condizione di conflitto di interessi, così come definita dal precedente capoverso del presente articolo, è obbligato a dichiararlo e ad astenersi da qualunque procedura che entri nel merito della decisione da assumere da parte del CNCP.

#### **ART.25) INCOMPATIBILITA'**

L'assunzione di incarichi decisionali ufficiali ed in particolare tutte le cariche elettive del CNCP sono incompatibili con l'assunzione di incarichi dirigenziali similari in Enti Pubblici e/o Privati aventi finalità statutarie simili al CNCP.

In particolare sono incompatibili con gli incarichi dirigenziali e/o di appartenenza a Commissioni ed istanze esterne al CNCP deputate al controllo e alla verifica del suo operato.

All'interno del CNCP non sono cumulabili le cariche di: Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere quelle dei componenti del Collegio dei Proibiviri.

## **ART. 26) SPORTELLO DEL CITTADINO**

Garanzie attivate a tutela degli utenti (Art. 2, comma 4, Legge 4/2013): l'associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utenza, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27 ter del Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da essa richiesti agli iscritti.

L'associazione s'impegna a promuovere la terzietà dello Sportello, affidandone la gestione alla forma aggregativa CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali.

## **ART. 27) EMENDAMENTO**

Il presente Regolamento può essere emendato e aggiornato dal Consiglio Direttivo.

## **NORME TRANSITORIE**

### **NT 1) Conseguimento crediti per la formazione permanente**

Secondo quanto disposto all'Allegato 8, viene stabilito che i soci debbano conseguire almeno 60 crediti formativi nel triennio 2015-2017. A questo fine vengono considerati validi anche i crediti conseguiti nell'anno 2013 e 2014, che potranno essere distribuiti nei due anni successivi

### **NT 2) Adeguamento dei programmi formativi**

Entro il 31 dicembre 2015 le Scuole, gli Istituti e i Centri di Formazione in Counselling riconosciuti dal CNCP devono inviare alla Commissione Accesso all'Associazione e Registro Counsellor del CNCP i nuovi programmi formativi, adeguati secondo le norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Ai partire dal 1° gennaio 2016 corsi di formazione in Counselling devono attenersi alle norme di cui all' art. 2 sopracitato.

### **NT3) Accesso alla formazione per Counsellor Professionista e accesso alla relativa qualifica**

Il socio che ha conseguito la qualifica di Counsellor di base prima del 1° gennaio 2016 ha diritto di accesso ai corsi di formazione di Counsellor Professionista anche se questi hanno inizio dopo il 1° gennaio 2016, previa verifica dei criteri di idoneità relativi da parte della Scuola, Istituto o Centro di Formazione.

**Il titolo di laurea triennale ovvero i 60 mesi di comprovata attività lavorativa di cui alla lettera a) del punto II dell'art. 2, per l'acquisizione della qualifica di counsellor professionista sono richiesti dal 1.4.2022.**

**Pertanto non saranno richiesti per tutti coloro la cui iscrizione al percorso di formazione presso le scuole riconosciute dal CNCP sia avvenuta antecedentemente a tale data del 1.4.2022, per i quali sarà ultrattiva la pregressa normativa.**

#### **NT 4) Qualifica di Formatore-Supervisore in Counselling**

I soci che alla data del 30 giugno 2014 possiedono la qualifica di Formatore, acquisiscono all'entrata in vigore del presente Regolamento la qualifica di soci Formatori/Supervisor. I soci che alla data del 31 dicembre 2014 sono iscritti a corsi di formazione per formatori/Supervisor, acquisiranno al termine del loro percorso la qualifica di Formatore-Supervisore.

Approvato dal CD il 9 Giugno 2014 e dall'Assemblea dei soci del 5 luglio 2014. Ultima revisione del CD il 12 settembre 2016.

**Emendato con delibera del CD dicembre 2021**